



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/56 della Commissione, del 15 gennaio 2015, che modifica, per quanto riguarda il commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/57 della Commissione, del 15 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione per quanto riguarda le norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e dal regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio** 19
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/58 della Commissione, del 15 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tepraloxymid⁽¹⁾** 25
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/59 della Commissione, del 15 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 27

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE, Euratom) 2015/60 del Consiglio e della Commissione, del 15 dicembre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio di associazione relative al regolamento interno del Consiglio di associazione e a quello del comitato di associazione e dei sottocomitati, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»** 30
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014)** 45

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/56 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2015

che modifica, per quanto riguarda il commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per attuare alcune risoluzioni adottate alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (3-14 marzo 2013), di seguito la «convenzione», è opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione ⁽²⁾ e aggiungerne altre.
- (2) In particolare, in linea con la risoluzione Conf. 16.8 della CITES, dovrebbero essere inserite disposizioni appositamente destinate a semplificare la circolazione transfrontaliera di strumenti musicali a fini non commerciali.
- (3) Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 865/2006, in combinato disposto con il regolamento d'esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione ⁽³⁾, si riscontra che alcune disposizioni dovrebbero essere modificate per garantire un'attuazione armonizzata ed efficace all'interno dell'Unione. Ciò vale, in particolare, per la prima introduzione nell'Unione dei trofei di caccia degli esemplari di alcune specie o popolazioni che figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, riguardo alle quali si teme che il commercio di trofei di caccia non possa essere sostenibile oppure vi sono indizi dell'esistenza di un commercio illegale significativo. In tali casi, è necessario un controllo più rigoroso delle importazioni nell'Unione e non dovrebbe pertanto applicarsi la deroga per gli oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 865/2006 si è anche desunta la necessità di chiarire che gli Stati membri non dovrebbero rilasciare licenze di importazione se la domanda non è suffragata da informazioni soddisfacenti da parte del paese esportatore o riesportatore circa la legalità degli esemplari da importare nell'UE.
- (4) Nella sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, le opere di riferimento per la nomenclatura sono state aggiornate. Tali opere sono utilizzate per indicare i nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati. È pertanto opportuno riprodurre tali modifiche nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

⁽¹⁾ GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GUL 166 del 19.6.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GUL 242 del 7.9.2012, pag. 13).

- (5) Il regolamento (CE) n. 865/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Poiché detto regolamento deve essere utilizzato in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 792/2012, è importante che entrambi si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) "data di acquisizione" è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente oppure, qualora tale data non sia conosciuta, è la prima data dimostrabile in cui qualcuno ne è entrato in possesso;»;

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6) "mostra itinerante" designa la collezione di campioni, il circo, il serraglio, la collezione botanica, l'orchestra o la collezione museale itineranti utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali;»;

2) all'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale, ai certificati di collezione di campioni, ai certificati di strumento musicale e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono tuttavia essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.»;

3) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati dai paesi terzi sono accettati solo se l'autorità competente del paese terzo fornisce, su richiesta, informazioni soddisfacenti quanto al fatto che gli esemplari sono stati ottenuti a norma della legislazione sulla protezione delle specie interessate.»;

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Spedizione di esemplari

Fatti salvi gli articoli 31, 38, 44 *ter*, 44 *decies* e 44 *septdecies*, per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico viene rilasciata una distinta licenza di importazione, notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.»;

5) l'articolo 10 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale, dei certificati di collezione di campioni e dei certificati di strumento musicale»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La validità dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale e dei certificati di strumento musicale rilasciati, rispettivamente, a norma degli articoli 30, 37 e 44 *nonies* non può superare i tre anni.»;

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I certificati per mostra itinerante, i certificati di proprietà personale o i certificati di strumento musicale non sono più validi in caso di vendita, smarrimento, distruzione o furto dell'esemplare, se la proprietà dell'esemplare è trasferita in altro modo oppure, se gli esemplari sono vivi, in caso di morte, fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale.

6. Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale, dei certificati di collezione di campioni o dei certificati di strumento musicale scaduti, non utilizzati o non più validi.»;

6) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) smarrimento, distruzione o furto degli esemplari ivi indicati;»;

b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) smarrimento, distruzione o furto degli esemplari ivi indicati;»;

7) all'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, i certificati di origine di esemplari delle specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nell'Unione fino a dodici mesi dalla data di rilascio; i certificati per mostra itinerante, i certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nell'Unione e ai fini della domanda dei rispettivi certificati, ai sensi degli articoli 30, 37 e 44 *nonies* del presente regolamento, fino a tre anni dalla data di rilascio.»;

8) dopo l'articolo 44 *octies* è inserito il seguente capo VIII *ter*:

«CAPO VIII *TER*

Certificato di strumento musicale

Articolo 44 nonies

Rilascio

1. Gli Stati membri possono rilasciare il certificato di strumento musicale per la circolazione transfrontaliera di strumenti musicali a fini non commerciali, che comprendono, ma non si limitano a, uso personale, spettacolo, produzione (registrazione), trasmissione, insegnamento, esposizione o competizione, a condizione che i suddetti strumenti rispondano a tutti i seguenti requisiti:

a) sono ottenuti da specie che figurano negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97, salvo gli esemplari delle specie di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 acquisiti dopo che la specie è stata inserita nelle appendici della convenzione;

b) l'esemplare utilizzato nella fabbricazione dello strumento musicale è stato acquisito legalmente;

c) lo strumento musicale è adeguatamente identificato.

2. Al certificato è allegato un foglio aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell'articolo 44 *quaterdecies*.

Articolo 44 decies

Uso

Il certificato può essere utilizzato in uno dei seguenti modi:

a) come licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;

b) come licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97.

*Articolo 44 undecies***Organo di gestione emittente**

1. L'autorità competente per il rilascio del certificato di strumento musicale è l'organo di gestione dello Stato in cui il richiedente ha la sua residenza abituale.

2. Nella casella 23 del certificato di strumento musicale o in un apposito allegato figura la seguente dicitura:

“Valido per movimenti transfrontalieri multipli. Originale da conservarsi a cura del titolare.

Lo strumento musicale oggetto del presente certificato, che consente più movimenti transfrontalieri, è utilizzato a fini non commerciali, che comprendono, ma non si limitano a, uso personale, spettacolo, produzione (registrazione), trasmissione, insegnamento, esposizione o competizione. Lo strumento musicale oggetto del presente certificato non può essere venduto né la proprietà trasferita mentre si trova fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato.

Il presente certificato deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato che lo ha rilasciato prima della sua scadenza.

Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo, che deve essere timbrato e firmato da un funzionario doganale ad ogni passaggio di frontiera.”

*Articolo 44 duodecies***Requisiti applicabili agli esemplari**

L'esemplare munito di certificato di strumento musicale comporta il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) lo strumento musicale deve essere registrato dall'organo di gestione emittente;
- b) lo strumento musicale deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
- c) l'esemplare non può essere venduto né la proprietà trasferita mentre si trova fuori dallo Stato di residenza abituale del richiedente se non alle condizioni previste dall'articolo 44 *quindecies*;
- d) lo strumento musicale deve essere adeguatamente identificato.

*Articolo 44 terdecies***Domande**

1. Il richiedente fornisce le informazioni di cui all'articolo 44 *nonies* e 44 *duodecies* e compila, se del caso, le caselle 1, 4 e da 7 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 4 e da 7 a 22 dell'originale e di tutte le copie del certificato.

Gli Stati membri possono disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2. Il formulario di domanda, debitamente compilato, è presentato ad un organo di gestione dello Stato membro in cui il richiedente ha la sua residenza abituale, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che tale organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.

L'eventuale omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3. Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

*Articolo 44 quaterdecies***Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare**

In caso di introduzione nell'Unione, esportazione o riesportazione di un esemplare munito di certificato di strumento musicale rilasciato a norma dell'articolo 44 *undecies*, il titolare del certificato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato stesso insieme all'originale e ad una copia del foglio aggiuntivo ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare, vista la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.

Articolo 44 quindicies

Vendita di esemplari muniti di certificato

Il titolare del certificato di strumento musicale rilasciato a norma dell'articolo 44 *undecies* del presente regolamento che intenda vendere l'esemplare cui il certificato si riferisce, restituisce dapprima il certificato all'organo di gestione emittente e, ove l'esemplare appartenga a una specie elencata nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, chiede all'organo di gestione competente il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento.

Articolo 44 sexdecies

Sostituzione

Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di strumento musicale smarriti, trafugati o distrutti.

Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:

“Il presente certificato è una copia conforme all'originale”, oppure “Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero di serie xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx”.

Articolo 44 septdecies

Introduzione di strumenti musicali nell'Unione con certificati rilasciati da paesi terzi

Per introdurre nell'Unione uno strumento musicale non occorre presentare un documento di esportazione o una licenza di importazione a patto che lo strumento sia munito di certificato di strumento musicale rilasciato da un paese terzo a condizioni analoghe a quelle di cui agli articoli 44 *nonies* e 44 *undecies*. Per riesportare il medesimo strumento musicale non è richiesta la presentazione di un certificato di riesportazione.»;

9) l'articolo 56 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della lettera a), per “condizioni controllate” s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo. Per i taxa che producono legno di agar, sviluppatosi da semi, talee, innesti, margotte aeree, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli, “in condizioni controllate” si riferisce a un albereto, ivi compresi altri ambienti non naturali manipolati dall'intervento umano allo scopo di produrre piante, loro parti o prodotti da esse derivati.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Alberi dei taxa che producono legno di agar coltivati in:

a) giardini (domestici e/o collettivi);

b) piantagioni produttive statali, private o collettive, sia monospecie sia miste, sono considerati riprodotti artificialmente in conformità del paragrafo 1.»;

10) l'articolo 57 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. In deroga al paragrafo 3, la prima introduzione nell'Unione di trofei di caccia degli esemplari delle specie o delle popolazioni di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 e all'allegato XIII del presente regolamento si effettua a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97.»;

b) al paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera g):

«g) esemplari di legno di agar (*Aquilaria* spp. e *Gyrinops* spp.) — fino a 1 kg di trucioli, 24 ml di olio e due fili di grani o rosari (oppure due collane o braccialetti) per persona.»;

11) l'articolo 58 è così modificato:

a) al paragrafo 3 è inserito il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alla riesportazione di corno di rinoceronte o avorio d'elefante contenuti in oggetti personali o domestici; per questi esemplari è necessario presentare all'ufficio doganale un certificato di riesportazione.»;

b) i paragrafi 3 bis e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3 bis. Per la riesportazione da parte di un soggetto che non risieda abitualmente nell'Unione di oggetti personali o domestici acquisiti al di fuori del suo Stato di residenza abituale, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 è richiesta la presentazione all'ufficio doganale di un certificato di riesportazione. Lo stesso vale per la riesportazione come oggetti personali o domestici di corno di rinoceronte o avorio di elefante provenienti da esemplari di popolazioni che figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97.

4. In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle voci di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettere da a) a g), non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione.»;

12) l'articolo 58 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. Le attività commerciali relative a esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 che sono introdotti nell'Unione conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento possono essere autorizzate da un organo di gestione di uno Stato membro soltanto alle seguenti condizioni:»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono vietate le attività commerciali relative a esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 che sono stati introdotti nell'Unione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, oppure relative a esemplari delle specie che figurano nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 e introdotti nell'Unione come oggetti personali e domestici.»;

13) all'articolo 66, paragrafo 6, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Il caviale di specie diverse di Acipenseriformes non è mescolato in un contenitore primario, tranne nel caso del caviale pressato (ossia il caviale composto da uova non fecondate di uno o più specie di storioni o pesci spatola, che rimane dopo la lavorazione e la preparazione di caviale di qualità superiore).»;

14) all'articolo 72, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri possono continuare a rilasciare licenze di importazione e di esportazione, certificati di riesportazione, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale nelle forme indicate negli allegati I, III e IV, notifiche di importazione nella forma indicata nell'allegato II e certificati UE nella forma indicata nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per un anno a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/57. (*)

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/57 della Commissione, del 15 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (GU L 10 del 16.1.2015, pag. 19)»;

15) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 865/2006 sono così modificati:

(1) l'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Opere di riferimento per l'indicazione dei nomi delle specie nelle licenze e nei certificati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4

FAUNA

a) **MAMMALIA**

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Terza edizione, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pagg. Baltimore (John Hopkins University Press) [per tutti i mammiferi, a esclusione del riconoscimento dei seguenti nomi per le forme selvatiche delle specie (da preferirsi rispetto ai nomi delle forme domestiche): *Bos gaurus*, *Bos mutus*, *Bubalus arnee*, *Equus africanus*, *Equus przewalskii*, *Ovis orientalis ophion*; e tranne le specie di seguito indicate]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365-400 [per *Orcaella heinsohni*]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of *Cacajao melanocephalus* Humboldt (1811), with the description of two new species. — International Journal of Primatology, 29: 723-741 [per *Cacajao ayresi*, *C. hosomi*]

BRANDON-JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. — International Journal of Primatology, 25: 97-163 [per *Trachypithecus villosus*]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for “tucuxi” (*Sotalia fluviatilis*) and “costero” (*Sotalia guianensis*) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [per *Sotalia fluviatilis* e *Sotalia guianensis*]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science, 312: 1378-1381 [per *Rungwecebus kipunji*]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55-70 [per *Aotus jorgehernandezii*]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, 25: 1-9 [per *Callicebus caquetensis*]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 31: 693-714 [per *Mico rondoni*]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — Amer. J. Primatology, 73: 96-107 [per *Rhinopithecus strykeri*]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, 27(2): 465-485 [per *Tarsius lariang*]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N. S., Zoologia, 523: 1-16 [per *Cebus flavus*]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [per *Physeter macrocephalus* e *Platanista gangetica*]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): *Tarsius tumpara*: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, 23: 55-64 [per *Tarsius tumpara*]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3 [per *Macaca munzala*]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12 [per *Nomascus annamensis*]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278-281 [per *Balaenoptera omurai*]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. — Primate Conservation, 20: 29-39 [per *Callicebus aureipalatii*]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Seconda edizione. xviii + 1207 pagg., Washington (Smithsonian Institution Press) [per *Loxodonta africana*, *Puma concolor*, *Lama guanicoe* e *Ovis vignei*]

b) AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pagg. [per la nomenclatura degli ordini e delle famiglie di uccelli]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Terza edizione rivista e ampliata. 1039 pagg. London (Christopher Helm) [per tutte le specie di uccelli, tranne i taxa indicati di seguito e per *Lophura imperialis*, i cui esemplari devono essere considerati esemplari di *L. edwardsi*]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.nl/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (disponibile sul sito della CITES) [insieme a DICKINSON 2003 per tutte le specie di uccelli, tranne i taxa indicati di seguito]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278-286 [per *Pyrrhura parvifrons*]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions) [per *Psittacula intermedia* e *Trichoglossus haematodus*]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85-112 [per *Garrulax taewanus*]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, 18: 161-170 [per *Eriocnemis isabellae*]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: *Glaucidium*) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123-130 [per *Glaucidium mooreorum*]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002): Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815-819. [per *Pionopsitta aurantiocephala*]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171 [per *Ninox burhani*]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoii* SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). — *Zootaxa*, 2013: 1-16 [per *Aratinga maculata*]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005): Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. — *Cotinga*, 24: 77-83 [per *Pyrrhura griseipectus*]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — *Boll. Brit. Orn. Club*, 126: 242-244 [per *Chlorostilbon lucidus*, *Forpus modestus*]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. — *Ibis*, 144: 665-675 [per *Aquila hastata*]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). — *Auk*, 126: 604-612 [per *Phaethornis aethopyga*]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. — *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, 130 (2): 116-131 [per *Buteo socotraensis*]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — *Zoologische Verhandelingen*, 350: 183-196 [per *Cacatua goffiniana*]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, 124(2): 85-105 [per *Otus thilohoffmanni*]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — *Wilson Bulletin*, 114: 421-445 [per *Micrastur mintoni*]

c) **REPTILIA**

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus *Calumma* from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the *Calumma furcifer* group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) — *Herpetological Journal*, 11: 53-68 [per *Calumma vatsooa* e *Calumma vencesi*]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) — *Zoologische Verhandelingen*, 299: 706 pagg. [per *Tupinambis*]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus *Trioceros* (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of *Chamaeleo serratus* Mertens, 1922. — *Bonn zool. Boll.*, 57(2): 211-229 [per *Trioceros perretti*, *Trioceros serratus*]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung *Phelsuma* Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. — *Sauria*, 31 (1): 5-14 [per *Phelsuma hoeschi*]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). — *Salamandra*, 39(3/4): 129-138 [per *Uroplatus pietschmanni*]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der *Calumma gastrotaenia* — Verwandtschaft Ost- Madagaskars — *Herpetofauna* (Weinstadt), 19 (107): 5-10 [per *Calumma glawi*]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — *Zoologische Verhandelingen*. Leiden, 341: 1-43 [per Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Nadzikambia*) from Mount Mabu, central Mozambique. — *Afr. J. Herpetology*, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275 [per *Nadzikambia baylissi*]

- BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21 [per *Homopus solus*]
- BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: *Bradypodion* Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — African Journal Herpetology, 55(2): 123-141 [per *Bradypodion atromontanum*]
- BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. — African Herp News 29: 31-32 [per *Python natalensis*]
- BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of *Cordylus* (Cordylidae, Reptilia), elaborato su richiesta del comitato CITES per la nomenclatura [per *Cordylus*]
- BURTON, F. J. (2004): Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana — Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203 [per *Cyclura lewisi*]
- CEL, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa — Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali [per *Tupinambis*]
- COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of *Tupinambis* (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus — Herpetologica 54: 477-492 [per *Tupinambis cerradensis*]
- CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos *Phelsuma* (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. — Zootaxa, 2982: 40-48 [per *Phelsuma gouldi*]
- DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft [per *Eunectes beniensis*]
- DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432 [per *Tropidophis xanthogaster*]
- ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. — Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113 [per *Graptemys pearlensis*]
- FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of *Tupinambis* (Sauria: Teiidae). — Copeia, 4: 894-905 [per *Tupinambis duseni*]
- FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [senza la relativa appendice; per i nomi di specie e famiglie di Testudines, ad eccezione dei seguenti nomi *Mauremys iversoni*, *Mauremys pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *Ocadia philippeni*, *Sacalia pseudocellata*, che si continuano a utilizzare]
- GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, *Calumma tarzan* sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. — Salamandra, 46(3): 167-179 [per *Calumma tarzan*]
- GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): *Calumma vohibola*, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. — Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154 [per *Calumma vohibola*]
- GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. — Zootaxa, 2201: 1-10 [per *Conolophus marthae*]
- GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus *Phelsuma*, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. — Salamandra, 46: 83-92 [per *Phelsuma roesleri*]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (*Phelsuma*) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. — *Zootaxa*, 2195: 61-68 [per *Phelsuma borai*]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus *Furcifer* (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. — *Zootaxa*, 2269: 32-42 [per *Furcifer timoni*]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. — *Salamandra*, 42: 129-144 [per *Uroplatus giganteus*]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, terza edizione. Vences & Glaw Verlag, 496 pagg. [per *Brookesia ramanantsoai*, *Calumma ambreense*]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons *Brookesia minima*, *B. peyrierasi* and *B. tuberculata* (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. — *J. Zool. Lond.* 247: 225-238 [per *Brookesia peyrierasi*, *B. tuberculata*]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung *Phelsuma*. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pagg., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5 [per *Phelsuma* spp., mantenendo tuttavia *Phelsuma ocellata*]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the *Morelia amethystina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — *Herpetological Monographs*, 14: 139-185 [per *Morelia clastolepis*, *Morelia nauta* e *Morelia tracyae*, e innalzamento al rango di specie di *Morelia kinghorni*]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba — *Journal of Herpetology*, 33: 436-441 [per *Tropidophis spiritus*]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — *Journal of Herpetology*, 36:157-161 [per *Tropidophis hendersoni*]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba — *Copeia* 1999 (2): 376-381 [per *Tropidophis celiae*]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba — *Journal of Herpetology*, 35: 615-617 [per *Tropidophis morenoi*]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009): Geographic variation in the *Emerald Treeboa*, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). — *Copeia*, 2009 (3): 572-582 [per *Corallus batesii*]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pagg. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), *Iguanas: Biology and Conservation*. Berkeley (University of California Press) [per Iguanidae, tranne per il riconoscimento di *Brachylophus bulabula*, *Phrynosoma blainvillii*, *P. cerroense* e *P. wigginsi* come specie valide]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. — *Sauria*, 31: 5-16 [per *Python bivittatus*]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: *Furcifer nicosiai* sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) — *Doriana* 7(311): 1-14 [per *Furcifer nicosiai*]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia — *Biological Journal of the Linnean Society*, 73: 113-129 [per *Python breitensteini* e *Python brongersmai*]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — *Phil. Trans. R. Soc. B*, 363(1508): 3413-3426 [per *Brachylophus bulabula*]

- KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae — Das Tierreich, 112, 85 pagg. [per *Bradypodion*, *Brookesia*, *Calumma*, *Chamaeleo* e *Furcifer*, tranne per le specie di *Bradypodion* riclassificate sotto i generi *Kinyongia* e *Nadzikambia*, e tranne per il riconoscimento di *Calumma andringitraense*, *C. guillaumeti*, *C. hilleni* e *C. marojezense* come specie valide]
- KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. — *Copeia*, 1983 (no. 2): 465-475 [per *Nactus serpensinsula*]
- KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — *Bonn zool. Boll.*, 57(2): 127-136 [per Varanidae]
- KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the *Trioceros bitaeniatus* complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). — *Bonn Zoological Bulletin*, 57: 19-29 [per *Trioceros hanangensis*]
- LANZA, B. & NISTRÌ, A. (2005): Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). — *Tropical Zoology*, 18 (1): 67-136 [per *Eryx borrii*]
- LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung *Calumma* (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — *Reptilia (Münster)* 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13) [per *Calumma cucullatum*, *Calumma nasutum*]
- MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of *Tupinambis* Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil — *Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool.*, 382: 1-10 [per *Tupinambis quadrilineatus*]
- MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of *Tupinambis* Daudin, 1803 from southeastern Brazil — *Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro*, 60(4): 295-302 [per *Tupinambis palustris*]
- MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. — *Zoological Journal Linnean Society*, 152: 367-391 [per *Kinyongia vosseleri*, *Kinyongia boehmei*]
- MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for *Crocodilurus lacertinus auctorum* (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — *Journal of Herpetology*, 35: 353-357 [per *Crocodilurus amazonicus*]
- MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League) [per Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropicodophidae e Viperidae, tranne per i generi *Acrantophis*, *Sanzinia*, *Calabaria* e *Lichanura*, di cui si mantengono i nomi, e il riconoscimento di *Epicrates maurus* e *Tropidophis xanthogaster* come specie valide]
- MENEGON, M., TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Kinyongia*) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. — *African Journal of Herpetology*, 58(2): 59-70 [per *Kinyongia magomberae*]
- MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — *Herpetologica*, 60: 117 [per *Phrynosoma blainvillii*, *Phrynosoma cerroense*, *Phrynosoma wigginsi*]
- MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. — *Zookeys*, 113: 39-71 [per *Gopherus morafkai*]
- NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung *Kinyongia* Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). — *Sauria*, 31 (2): 41-48 [per *Kinyongia vanheygeni*]
- NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): *Chamaeleo* (*Triceros*) *narraioca* n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chameleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — *Tropical Zool.*, 16:1-12 [per *Chamaeleo narraioca*]
- NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): *Chamaeleo* (*Triceros*) *ntunte* n. sp. a new chameleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — *Herpetozoa*, 18/3/4): 125-132 [per *Chamaeleo ntunte*]

- NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): *Kinyongia asheorum* sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). — *Zootaxa*, 2028: 41-50 [per *Kinyongia asheorum*]
- PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). — *Herpetol. Monographs*, 22: 1-30 [per *Epicrates crassus*, *E. assisi*, *E. alvarezii*]
- POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): *Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey* (Prentice Hall) [per la delimitazione delle famiglie all'interno dei Sauria]
- PRASCHAG, P., HUNSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur*, *Callagur*, *Hardella*, *Kachuga*, *Pangshura*). — *Zoologica Scripta*, 36: 429-442 [per *Batagur borneoensis*, *Batagur dhongoka*, *Batagur kachuga*, *Batagur trivittata*]
- PRASCHAG, P., HUNSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes*, *Nilssonina*). — *Zoologica Scripta*, 36:301-310 [per *Nilssonina gangeticus*, *N. hurum*, *N. nigricans*]
- PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern *Batagur*. — *Zootaxa*, 1758: 61-68 [per *Batagur affinis*]
- PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — *Vertebrate Zoology*, 61(1): 147-160 [per *Lissemys ceylonensis*]
- RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus eburni* group. — *Zootaxa*, 3022: 39-57 [per *Uroplatus finiaivana*]
- RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, *Bradypodion nemorale* Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — *ZooNova* 1 (1): 1-7 [per *Bradypodion caeruleogula*, *Bradypodion nkandlae*]
- RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed *Calumma* Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of *Calumma brevicorne*. — *Copeia*, 4: 711-734 [per *Calumma amber*, *Calumma brevicorne*, *Calumma crypticum*, *Calumma hafahafa*, *Calumma jeji*, *Calumma peltierorum*, *Calumma taylori*]
- RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. — In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*, 934-949. Chicago [per *Uroplatus* spp.]
- RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology* 275: 423-440 [per *Uroplatus sameiti*]
- ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus *Phelsuma*, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). — *Zootaxa*, 2429: 1-28 [per *Phelsuma dorsovittata*, *P. parva*]
- SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. — *Journal of Herpetology*, 42(4): 645-667 [per *Leiopython bennettorum*, *L. biakensis*, *L. fredparkeri*, *L. huonensis*, *L. hoserae*]
- SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: *Naja*) from Myanmar (Burma) — *Herpetologica*, 56: 257-270 [per *Naja mandalayensis*]
- SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELLEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). — *Hamadryad*, 26(2): 283-315 [per *Candoia paulsoni*, *C. superciliosa*]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. — *Zootaxa*, 3002: 1-16 [per *Trioceros nyirit*]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia — *Bonner Zoologische Beiträge*, 47: 293-299 [per *Chamaeleo balebicornutus* e *Chamaeleo conirostratus*]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, *Bradypodion* Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. — *Zootaxa*, 2226: 43-57 [per *Bradypodion ngomeense*, *B. nkandlae*]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus *Chamaeleo* (Reptilia: Chamaeleonidae). — *Zootaxa*, 2079: 57-68 [per *Trioceros*]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in *Kinyongia* and *Nadzikambia* (Reptilia: Chamaeleonidae). — *Zootaxa*, 1426: 68. [per l'ortografia di *Kinyongia uluguruensis*, *Nadzikambia mlanjensis*]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus *Bradypodion* (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — *Zootaxa*, 1363: 23-38 [per *Kinyongia adolfi-friderici*, *Kinyongia carpenteri*, *Kinyongia excubitor*, *Kinyongia fischeri*, *Kinyongia matschiei*, *Kinyongia multituberculata*, *Kinyongia oxyrhina*, *Kinyongia tavetana*, *Kinyongia tenuis*, *Kinyongia ulugurensis*, *Kinyongia uthmoelleri*, *Kinyongia xenorhina*, *Nadzikambia mlanjense*]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, *Bradypodion* (Squamata: Chamaeleonidae). — *Molecular Phylogen. Evol.*, 30: 351-365 [per *Bradypodion caffrum*, *Bradypodion damaranum*, *Bradypodion gutturale*, *Bradypodion occidentale*, *Bradypodion taenio-bronchum*, *Bradypodion transvaalense*, *Bradypodion ventrale*]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. — *Biol. Lett.*, pubblicato online l'8 settembre 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [per *Archaius tigris*]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. — *Australian Zoologist*, 35(2): 432-434 [per *Crocodylus johnstoni*]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the *Chamaeleo dilepis* group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — *Tropical Zool.*, 20: 1-17 [per *Chamaeleo necasi*]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung *Calumma* (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — *Sauria*, 26 (3): 41-44 [per *Calumma andringitraense*, *Calumma marojezense*, *Calumma tsaratananense*]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (ristampa): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pagg. Jena (Gustav Fischer Verlag) [per i nomi degli ordini Testudines, Crocodylia e Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastix* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. — *Bonner zool. Beiträge*, 56(1-2): 55-99 [per *Uromastix*, *Saara*]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex) — *Toxicon*, 34: 339-406 [per *Naja atra*, *Naja kaouthia*, *Naja oxiana*, *Naja philippinensis*, *Naja sagittifera*, *Naja samarensis*, *Naja siamensis*, *Naja sputatrix* e *Naja sumatrana*]

ZUG, G.R., GROTT, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — *Proc. biol. Soc. Washington*, 124(2): 112-136 [per *Python kyauktyi*]

d) **AMPHIBIA**

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (<http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html>), Version 5.5 (dicembre 2011)

in combinazione con BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus *Ranitomeya* (Amphibia: Dendrobatidae). — *Zootaxa*, 3083: 1-120 [per tutte le specie di anfibi]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, Species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference, Version 5.6 (9 gennaio 2013)

e) **ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII E SARCOPTERYGII**

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus *Hippocampus*), Species information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (<http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>), versione scaricata il 30 novembre 2011 [per tutte le specie di squali e pesci, tranne il genere *Hippocampus*]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from south-western Australia. — *Zootaxa*, 2613: 61-68 [per *Hippocampus paradoxus*]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Indo-West Pacific. — *Aqua, Int. J. of Ichthyology*, 15(1): 37-44 [per *Hippocampus debelius*, *Hippocampus waleanus*]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Great Barrier Reef — *Records of the Australian Museum*, 53: 243-246 [per *Hippocampus*]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — *Records of the Australian Museum*, 53: 293-340 [per *Hippocampus*]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: *Hippocampus*) from Lord Howe Island — *Records of the Australian Museum*, 55: 113-116 [per *Hippocampus*]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, *Hippocampus denise* (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — *Zoological Studies*, 42: 284-291 [per *Hippocampus*]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (seconda edizione disponibile su CD-ROM) [per *Hippocampus*]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*). — *Zootaxa*, 1963: 54-68 [per *Hippocampus pontohi*, *Hippocampus satomiae*, *Hippocampus severnsi*]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): *Hippocampus patagonicus* sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 6(2): 339-349 [per *Hippocampus patagonicus*]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): *Hippocampus tyro*, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — *Smithiana Bulletin*, 10: 19-21 [per *Hippocampus tyro*]

f) **ARACHNIDA**

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus *Pandinus* Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — *Biogeographica*, 72(3): 133-143 [per scorpioni del genere *Pandinus*]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — *Arthropoda*, 16(2): 26-30 [per *Brachypelma kahlenbergi*]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), *The World Spider Catalog*, an online reference, Version 6.5 (7 aprile 2006) [per Theraphosidae]

g) **INSECTA**

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — *African Entomology*, 13(2): 347-352 [per *Colophon endroedyi*]

MATSUKA, H. (2001): *Natural History of Birdwing Butterflies*. 367 pagg. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6) [per le farfalle "birdwing" dei generi *Ornithoptera*, *Trogonoptera* e *Troides*]

h) **HIRUDINOIDEA**

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, vol. 6/2, 178 pagg., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6 [per *Hirudo medicinalis* e *Hirudo verbana*]

i) **ANTHOZOA E HYDROZOA**

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, basata sulle informazioni raccolte dall'UNEP-WCMC, 2012

FLORA

The Plant-Book, seconda edizione, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (ristampato con correzioni nel 1998)] per i nomi generici di tutte le piante che figurano nelle appendici della convenzione, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla conferenza delle parti)

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, ottava edizione, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) per i sinonimi generici non citati in *The Plant-Book*, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla conferenza delle parti come indicato di seguito

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; in: P. Vorster (Ed.), *Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology*, pagg. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), come guida per la citazione dei nomi delle specie delle Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, redatta da Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) come guida per la citazione dei nomi delle specie di *Cyclamen* (Primulaceae), *Galanthus* e *Sternbergia* (Liliaceae)

CITES Cactaceae Checklist, seconda edizione, (1999, redatta da D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) come guida per la citazione dei nomi delle specie delle Cactaceae

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) come guida per la citazione dei nomi delle specie di *Dionaea*, *Nepenthes* e *Sarracenia*

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, redatta da Städtische Sukkulanten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaborazione con Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) e relativo aggiornamento: *An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] come guida per la citazione dei nomi delle specie di *Aloe* e *Pachypodium*.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) come guida per la citazione dei nomi delle specie di *Taxus*.

CITES Orchid Checklist, (redatta da Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) come guida per la citazione dei nomi delle specie di *Cattleya*, *Cypripedium*, *Laelia*, *Paphiopedilum*, *Phalaenopsis*, *Phragmipedium*, *Pleione* e *Sophranitis* (Volume 1, 1995) e *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Disa*, *Dracula* e *Encyclia* (Volume 2, 1997), e *Aerangis*, *Angraecum*, *Ascocentrum*, *Bletilla*, *Brassavola*, *Calanthe*, *Catasetum*, *Miltonia*, *Miltonioides* e *Miltoniopsis*, *Renanthera*, *Renantherella*, *Rhynchostylis*, *Rossioglossum*, *Vanda* e *Vandopsis* (Volume 3, 2001); e *Aerides*, *Coelogyne*, *Comparettia* e *Masdevallia* (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), seconda edizione (S. Carter and U. Eggi, 2003, pubblicata dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) come guida per la citazione dei nomi delle specie di euforbie succulente.

Dicksonia species of the Americas (2003, redatta dal Giardino botanico di Bonn e dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) come guida per la citazione dei nomi delle specie di *Dicksonia*.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). *Strelitzia* 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, come guida per la citazione dei nomi delle specie di *Hoodia*.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda, P. & Schippmann, U. (2006): *Medicinal Plant Conservation* 12:50 come guida per la citazione dei nomi delle specie di *Guaiacum*.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007). Indirizzo degli autori: Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) come guida per la citazione dei nomi delle specie di *Bulbophyllum*.

La *Checklist of CITES species* (2005, 2007 e relativi aggiornamenti) pubblicata dall'UNEP-WCMC può essere utilizzata come sintesi non ufficiale dei nomi scientifici adottati dalla Conferenza delle parti per le specie animali che figurano negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e come sintesi informale delle informazioni contenute nei riferimenti standard adottati per la nomenclatura CITES.»

(2) L'allegato IX è così modificato:

- a) al punto 1 dell'allegato IX, la voce «Q Circhi e mostre itineranti» è sostituita da «Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali);»;
- b) al punto 2 dell'allegato IX è inserita la riga seguente:

«X		Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato».
----	--	---

(3) All'allegato X, la voce «*Lophophorus impejanus*» è sostituita da «*Lophophorus impejanus*»;

(4) è inserito l'allegato XIII seguente:

«ALLEGATO XIII

SPECIE E POPOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 3 BIS

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/57 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2015**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione per quanto riguarda le norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e dal regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per attuare alcune risoluzioni adottate alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (3-14 marzo 2013), di seguito la «convenzione», è opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione ⁽²⁾ e aggiungerne altre.
- (2) In particolare, in linea con la risoluzione Conf. 16.8 della CITES, dovrebbero essere inserite disposizioni destinate a consentire il rilascio di appositi certificati per gli strumenti musicali allo scopo di semplificare la circolazione transfrontaliera di tali strumenti a fini non commerciali e, in linea con la risoluzione Conf. 14.6 della CITES, dovrebbe essere introdotto un nuovo codice di origine X per gli «esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato».
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.
- (4) Poiché detto regolamento deve essere utilizzato in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 865/2006, è importante che entrambi si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) è inserito il seguente punto 5 bis:

«5 bis) certificati di strumento musicale;»;

b) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8) fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumento musicale;»;

⁽¹⁾ GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GUL 242 del 7.9.2012, pag. 13).

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni, i certificati di strumento musicale e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi al modello riportato nell'allegato I, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali.»;

3) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) le «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «1 — Originale» sono così modificate:

i) i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- «1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal seguente:

- «5. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»;

iii) il punto 8 è sostituito dal seguente:

- «8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'organo competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.»;

iv) al punto 13, è aggiunta la seguente riga:

«X		Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»;
----	--	---

v) al punto 14, la voce «Q Circhi e mostre itineranti» è sostituita da «Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)»;

b) le «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «2 — Copia per il titolare» sono così modificate:

i) i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- «1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal

titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»;

iii) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.»;

iv) al punto 13, è aggiunta la seguente riga:

«X		Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»;
----	--	---

v) al punto 14, la voce «Q Circhi e mostre itineranti» è sostituita da «Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)»;

c) le «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «3 — Copia da restituire dagli uffici doganali all'organo di gestione emittente» sono così modificate:

i) i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»;

iii) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.»;

iv) al punto 13, è aggiunta la seguente riga:

«X		Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»;
----	--	---

v) al punto 14, la voce «Q Circhi e mostre itineranti» è sostituita da «Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)»;

d) le «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «5 — Domanda» sono così modificate:

i) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.»;

ii) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»;

iii) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»;

iv) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.»;

v) al punto 13, è aggiunta la seguente riga:

«X		Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»;
----	--	---

vi) al punto 14, la voce «Q Circhi e mostre itineranti» è sostituita da «Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)»;

2) l'allegato III è così modificato:

a) nelle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «Originale» al punto 14 è inserita la seguente riga:

«X		Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»;
----	--	---

b) nelle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «Domanda» al punto 14 è inserita la seguente riga:

«X		Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»;
----	--	---

3) nell'allegato IV, l'intestazione in alto a destra è sostituita dalla seguente:

«CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE
 CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE
 CERTIFICATO DI STRUMENTO MUSICALE
 FOGLIO AGGIUNTIVO»;

4) l'allegato V è così modificato:

- a) nelle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «1 — Originale» al punto 9 è inserita la seguente riga:

«X		Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»;
----	--	---

- b) nelle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «3 — Domanda» al punto 9 è inserita la seguente riga:

«X		Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato».
----	--	---

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/58 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2015****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tepraloxymid****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1197/2012 della Commissione ⁽²⁾ ha rinviato al 31 luglio 2017 la data di scadenza del periodo di approvazione della sostanza attiva tepraloxymid fissata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'unico richiedente il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tepraloxymid ha informato la Commissione e lo Stato membro relatore della sua scelta di non voler dare ulteriore seguito alla domanda di rinnovo.
- (3) È quindi opportuno fissare la data di scadenza alla data originaria di scadenza fissata prima dell'adozione del regolamento (UE) n. 1197/2012.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», della sostanza numero 100 «tepraloxymid», la data «31 luglio 2017» è sostituita dalla data «31 maggio 2015».

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, *Ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, *Gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozone, milbemectin, phenmedipham, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxymid, thiacloprid, tiram e ziram (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 27).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/59 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	62,0
	EG	232,2
	IL	127,8
	MA	106,4
	TN	130,5
	TR	139,9
	ZZ	133,1
0707 00 05	EG	241,9
	MA	66,8
	TR	168,4
0709 91 00	ZZ	159,0
	EG	119,3
	ZZ	119,3
0709 93 10	EG	191,6
	MA	228,1
	TR	172,2
0805 10 20	ZZ	197,3
	EG	47,6
	MA	57,8
0805 20 10	TR	63,8
	ZA	97,5
	ZZ	66,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	146,7
	MA	84,9
	ZZ	115,8
	IL	100,7
	JM	118,8
	KR	153,2
	MA	82,2
	TR	103,3
	ZZ	111,6
	0805 50 10	TR
ZZ		69,2
0808 10 80	BR	65,3
	CL	89,9
	US	151,5
	ZZ	102,2

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0808 30 90	CN	92,1
	TR	108,4
	US	138,7
	ZZ	113,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE, Euratom) 2015/60 DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio di associazione relative al regolamento interno del Consiglio di associazione e a quello del comitato di associazione e dei sottocomitati, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 4 della decisione 2014/295/UE del Consiglio ⁽²⁾ e l'articolo 4 della decisione 2014/668/UE del Consiglio ⁽³⁾ specificano quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria.
- (3) A norma dell'articolo 462, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 462, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione dev'essere presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina.
- (5) A norma dell'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo, un comitato di associazione deve assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni e, a norma dell'articolo 465, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2014/295/UE del Consiglio, del 17 marzo 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII (GUL 161 del 29.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GUL 278 del 20.9.2014, pag. 1).

- (6) A norma dell'articolo 466, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati od organi speciali in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. A norma dell'articolo 466, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato di associazione può anche istituire sottocomitati.
- (7) A norma dell'articolo 461, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. A norma dell'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. Il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1 (allegati I-C e I-D dell'accordo), 2 (allegato II dell'accordo) e 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, a norma dell'articolo 463, paragrafo 3, e dell'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo, al comitato di associazione nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di tali allegati.
- (8) Al fine di assicurare l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del comitato di associazione e dei sottocomitati e dovrebbe essere possibile adottarli tramite procedura scritta.
- (9) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sui progetti di decisioni acclusi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è basata sui progetti di decisioni del Consiglio di associazione acclusi alla presente decisione per quanto riguarda:

- l'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del comitato di associazione e dei sottocomitati,
- l'istituzione di due sottocomitati, e
- la delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo.

2. I rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio di associazione possono concordare modifiche tecniche minori dei progetti di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Consiglio di associazione è presieduto, per l'Unione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in funzione delle sue competenze ai sensi dei trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

Per la Commissione

Il presidente

J.-C. JUNCKER

PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA

del ...

che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di associazione e dei sottocomitati

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 462,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 486 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° novembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 462, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione deve assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre, a norma dell'articolo 465, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati il regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del comitato di associazione e dei sottocomitati, che figurano, rispettivamente, negli allegati I e II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 461, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), esercita le sue funzioni come stabilito dagli articoli 461 e 463 dell'accordo.
2. Come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, le parti tengono riunioni periodiche di dialogo politico a livello di vertice. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, a livello ministeriale, il dialogo politico si svolge, di comune accordo, nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 460 dell'accordo e nell'ambito delle riunioni periodiche tra i rappresentanti delle parti a livello di ministri degli Affari esteri.
3. Come stabilito dall'articolo 462, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è composto dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra. La composizione del Consiglio di associazione tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale.
4. Come stabilito dall'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo e ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni vincolanti per le parti. Il Consiglio di associazione adotta le misure opportune per l'attuazione delle sue decisioni, se necessario anche conferendo a organi specifici, istituiti in forza dell'accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne di adozione. Il Consiglio di associazione può delegare i propri poteri al comitato di associazione.
5. Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite all'articolo 482 dell'accordo.

*Articolo 2***Presidenza**

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del Consiglio di associazione. Il periodo iniziale decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

*Articolo 3***Riunioni**

1. Il Consiglio di associazione si riunisce almeno una volta l'anno e, previo comune accordo delle parti, quando le circostanze lo richiedono. Salvo se altrimenti deciso dalle parti, il Consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
2. La data di ciascuna sessione del Consiglio di associazione è concordata dalle parti.
3. Le riunioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione, d'intesa con il presidente del Consiglio di associazione, entro 30 giorni di calendario prima della data della riunione.

*Articolo 4***Rappresentanza**

1. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare a una riunione. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente del Consiglio di associazione il nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale il membro dev'essere rappresentato.
2. Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti di tale membro.

*Articolo 5***Delegazioni**

1. I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del Consiglio di associazione è informato, tramite il segretariato del Consiglio di associazione, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.
2. Il Consiglio di associazione può, previo consenso delle parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

*Articolo 6***Segretariato**

Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di associazione.

*Articolo 7***Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata al Consiglio di associazione è inviata al segretario dell'Unione o dell'Ucraina, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.
2. I segretari del Consiglio di associazione provvedono affinché la corrispondenza sia trasmessa al presidente del Consiglio di associazione e, se del caso, distribuita ai membri del Consiglio di associazione.
3. La corrispondenza così distribuita è inviata, se del caso, al segretariato generale della Commissione europea, al servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla missione dell'Ucraina presso l'Unione europea.
4. Le comunicazioni del presidente sono inviate ai destinatari dai segretari a nome del presidente. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai membri del Consiglio di associazione secondo quanto previsto al paragrafo 3.

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al Consiglio di associazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente del Consiglio di associazione redige per ciascuna riunione un ordine del giorno provvisorio, che è trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno entro 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tali punti sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.
3. Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

4. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale

1. Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione.
2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) la documentazione presentata al Consiglio di associazione;
 - b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione; e
 - c) le questioni concordate dalle parti, quali decisioni adottate, dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.
3. Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Il Consiglio di associazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa, tale progetto di verbale può essere approvato per iscritto.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il Consiglio di associazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Il Consiglio di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è trasmesso in forma scritta dal presidente del Consiglio di associazione ai suoi membri a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale i membri sono tenuti a comunicare le eventuali riserve o proposte di modifica. Il presidente può abbreviare il termine precedentemente indicato in funzione delle esigenze di un caso specifico, in consultazione con le parti.
3. Gli atti del Consiglio di associazione, ai sensi dell'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo, recano rispettivamente il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero di serie, dalla rispettiva data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Tali decisioni e raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari del Consiglio di associazione. Tali decisioni e raccomandazioni sono trasmesse a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.
4. Ciascuna decisione del Consiglio di associazione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

Articolo 12

Lingue

1. Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle parti.
2. Salvo se deciso altrimenti, il Consiglio di associazione delibera in base alla documentazione redatta in tali lingue.

Articolo 13

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.

2. Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione di documenti, sono a carico dell'Unione. Nel caso in cui l'Ucraina richieda l'interpretazione o la traduzione da e in lingue diverse da quelle di cui all'articolo 12, le relative spese sono a carico dell'Ucraina.
3. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

Articolo 14

Comitato di associazione

1. Conformemente all'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari.
2. Il comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo, in generale. Il comitato di associazione esamina qualsiasi questione che viene a esso sottoposta dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione dell'accordo. Il comitato di associazione sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione. A norma dell'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione il potere di adottare decisioni.
3. Il comitato di associazione adotta le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali è stato autorizzato in forza dell'accordo.
4. Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di comitato di associazione, salvo disposizioni contrarie previste nell'accordo. La consultazione può proseguire in sede di Consiglio di associazione con il consenso delle parti.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 11.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE E DEI SOTTOCOMITATI

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il Comitato di associazione, istituito a norma dell'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dall'accordo e a esso assegnati dal Consiglio di associazione. A norma dell'articolo 465, paragrafo 1, il Consiglio di associazione stabilisce, nel regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione.
2. Il comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo, in generale. Il comitato di associazione esamina qualsiasi questione che viene a esso sottoposta dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo. Il comitato di associazione sottopone al Consiglio di associazione proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni per la relativa adozione.
3. Come disposto all'articolo 464, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari, che sono competenti per le questioni specifiche da affrontare in una data riunione.
4. A norma dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, quando il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo («il comitato di associazione nella formazione Commercio») svolge i compiti a esso assegnati a norma del titolo IV dell'accordo, è composto da alti funzionari della Commissione europea e dell'Ucraina che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del comitato di associazione a norma dell'articolo 2 del presente regolamento interno. Alle riunioni parteciperà anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.
5. Come disposto dall'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nell'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti al termine delle rispettive procedure interne di adozione.
6. Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del comitato di associazione. Il periodo iniziale decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Fatti salvi altri accordi delle parti, il comitato di associazione si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del comitato di associazione.
2. Ciascuna riunione del comitato di associazione è convocata dal suo presidente in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretario del comitato di associazione entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3. Il comitato di associazione nella formazione Commercio si riunisce almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Ciascuna riunione è convocata dal presidente del comitato di associazione nella formazione Commercio in un luogo, a una data e con i mezzi convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di associazione nella formazione Commercio entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
4. Per quanto possibile, la riunione ordinaria del comitato di associazione è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di associazione.
5. A titolo di eccezione e previo consenso delle parti, le riunioni del Consiglio di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato del comitato di associazione, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1. Un funzionario dell'Unione e un funzionario dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di associazione ed eseguono i compiti di segreteria in maniera congiunta, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
2. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina, competenti per gli scambi e le questioni commerciali, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di associazione nella formazione Commercio.

Articolo 6

Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata al comitato di associazione è inviata al segretario del comitato di associazione di una parte, che a sua volta informerà l'altro segretario.
2. Il segretariato del comitato di associazione provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato di associazione sia trasmessa al presidente del comitato di associazione e distribuita, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 7.
3. La corrispondenza del presidente è inviata alle parti dal segretariato, a nome del presidente. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, come previsto all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1. I documenti sono distribuiti tramite i segretari del comitato di associazione.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina.
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione.

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del comitato di associazione non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al comitato di associazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato del comitato di associazione redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione del comitato di associazione, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato di associazione ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima della data dell'inizio della riunione.
3. Il comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
4. Il presidente della riunione del comitato di associazione, previo consenso dell'altra parte, può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Il presidente della riunione del comitato di associazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 in considerazione di particolari circostanze.

*Articolo 10***Verbale e conclusioni operative**

1. Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato di associazione è redatto congiuntamente dai segretari del comitato di associazione.
2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) un elenco dei partecipanti alla riunione, un elenco dei funzionari che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
 - b) la documentazione presentata al comitato di associazione;
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal comitato di associazione; e
 - d) le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al comitato di associazione per approvazione. Il comitato di associazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa, tale progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il progetto di verbale del comitato di associazione nella formazione Commercio è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
4. Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del comitato di associazione della parte che detiene la presidenza del comitato di associazione e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima della data dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il comitato di associazione adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del comitato di associazione. A tal fine, il comitato di associazione adotta un modello che consenta il monitoraggio di ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

*Articolo 11***Decisioni e raccomandazioni**

1. Il comitato di associazione adotta decisioni nei casi specifici in cui l'accordo conferisce a esso il potere di adottare decisioni o laddove tale potere sia stato a esso delegato dal Consiglio di associazione. Il comitato di associazione formula inoltre raccomandazioni. Le decisioni sono adottate e le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del comitato di associazione e autenticata dai segretari del comitato di associazione.
2. Il comitato di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta è distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari, in consultazione con le parti. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.
3. Gli atti del comitato di associazione recano, rispettivamente, il titolo «decisione» o «raccomandazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
4. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti.
5. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

*Articolo 12***Relazioni**

Il comitato di associazione riferisce al Consiglio di associazione in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organismi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di associazione.

*Articolo 13***Lingue**

1. Le lingue ufficiali del comitato di associazione sono le lingue ufficiali delle parti.
2. Le lingue di lavoro del comitato di associazione sono l'inglese e l'ucraino. Salvo diverso accordo, il comitato di associazione delibera di norma in base alla documentazione redatta in tali lingue.

*Articolo 14***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e di traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

4. Nei casi in cui è necessaria la traduzione dei documenti nelle lingue ufficiali dell'Unione, le spese sono a carico dell'Unione.

*Articolo 15***Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 465, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 16***Sottocomitati, comitati od organi speciali**

1. Conformemente all'articolo 466, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il comitato di associazione può decidere di istituire sottocomitati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, diversi da quelli previsti nell'accordo, che assistono il comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di associazione può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati e definirne o modificarne il regolamento interno. Salvo altrimenti deciso, tali sottocomitati operano sotto l'autorità del comitato di associazione, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione.
2. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di Consiglio di associazione, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato di cui al paragrafo 1.
3. Le riunioni dei sottocomitati possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, di persona, a Bruxelles o in Ucraina o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati devono agire come una piattaforma per monitorare progressi di ravvicinamento in settori specifici, per condurre dibattiti su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni operative.
4. Il segretariato del comitato di associazione riceve una copia di tutta la corrispondenza pertinente, di tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali.
5. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato dalle parti in sede di Consiglio di associazione, i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali hanno solo il potere di formulare raccomandazioni al comitato di associazione.

Articolo 17

Il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis al comitato di associazione nella formazione Commercio, salvo altrimenti previsto.

PROGETTO

DECISIONE N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA
del ...
relativa all'istituzione di due sottocomitati

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 466,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 486 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° novembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 466, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati od organi speciali in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.
- (3) Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione provvisoria dell'accordo, è opportuno istituire due sottocomitati.
- (4) Previo accordo delle parti, dovrebbe essere possibile modificare l'elenco dei sottocomitati e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento interno dei sottocomitati figuranti nell'allegato è disciplinato dall'articolo 16 del regolamento interno del comitato di associazione e dei sottocomitati adottato con decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina.

Articolo 3

Previo accordo delle parti può essere modificato l'elenco dei sottocomitati di cui all'allegato e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati figurante nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio di associazione
Il presidente

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

*ALLEGATO***ELENCO DEI SOTTOCOMITATI**

- 1) Sottocomitato per la libertà, la sicurezza e la giustizia
- 2) Sottocomitato per la cooperazione economica e in altri settori

PROGETTO

DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA**del ...****relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 463, paragrafo 3, e l'articolo 465, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 486 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° novembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 461, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato di associazione deve riunirsi in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (5) Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1, 2, 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1 (allegati I-C e I-D dell'accordo), 2 (allegato II dell'accordo) e 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio di associazione
Il presidente*

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 356 del 12 dicembre 2014)

A pagina 235, nell'allegato, nell'indice:

<i>anziché:</i>	«APPENDICE A — Respingenti e tenditori a vite	365
	APPENDICE B — Respingenti e tenditori a vite.....	367
	APPENDICE C — Respingenti e tenditori a vite.....	369
	APPENDICE D — Respingenti e tenditori a vite	377
	APPENDICE E — Respingenti e tenditori a vite.....	374
	APPENDICE F — Respingenti e tenditori a vite.....	375
	APPENDICE G — Respingenti e tenditori a vite	376
	APPENDICE H — Respingenti e tenditori a vite	378
	APPENDICE I — Respingenti e tenditori a vite.....	386
	APPENDICE J — Respingenti e tenditori a vite.....	387»
<i>leggi:</i>	«APPENDICE A — Respingenti e tenditori a vite	365
	APPENDICE B — Sagoma “T” per sistema con scartamento di 1 520 mm.....	367
	APPENDICE C — Disposizioni speciali per i mezzi d’opera (OTM).....	369
	APPENDICE D — Sistema di misurazione dell’energia a bordo.....	371
	APPENDICE E — Misure antropometriche del macchinista	374
	APPENDICE F — Visibilità anteriore.....	375
	APPENDICE G — Operazioni di servizio.....	376
	APPENDICE H — Valutazione del sottosistema “materiale rotabile”	378
	APPENDICE I — Aspetti per i quali non è disponibile una specifica tecnica (punti in sospeso)	386
	APPENDICE J — Specifiche tecniche menzionate nella presente STI.....	387»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT